

**Osservazioni sul Documento di
consultazione Consob del 21 luglio 2017
"Disposizioni attuative del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
relativo alla comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario"**

Settembre 2017

Il presente documento contiene le osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana al documento Consob del 21 luglio 2017, in pubblica consultazione, "Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario"

Nell'esprimere la propria condivisione di massima in ordine ai contenuti del documento posto in consultazione, si ringrazia la Consob per l'attenzione che vorrà porre alle osservazioni che seguono.

Il tema della rendicontazione non finanziaria è stato oggetto di particolare attenzione in ambito associativo, sin dallo sviluppo di un apposito modello per la redazione del Bilancio Sociale del 2001, al punto di essere approfondito nell'ambito del Gruppo di Lavoro interbancario "Sostenibilità". La conferma proviene dagli esiti dell'ultimo monitoraggio dello stato dell'arte sulla rendicontazione non finanziaria del settore bancario, che ABI conduce annualmente, nel quale si evidenzia che nel 2016 hanno pubblicato un documento che rendiconta la propria sostenibilità, un insieme di istituti finanziari che rappresenta l'88% del totale attivo di settore.

Si stima, ad oggi, che rientrano nel perimetro della rendicontazione 43 istituti bancari, di cui 37 gruppi bancari e 6 banche indipendenti, rappresentanti il 90% del totale attivo di settore (analisi su dati Dic. 2016), l'impatto del Decreto Legislativo n. 254 del 2016 sul settore è dunque significativo anche per banche e gruppi bancari nuovi al processo di rendicontazione non finanziaria.

In questo contesto, ABI ritiene fondamentale il rilievo dato al criterio della rilevanza – o di "materialità" – laddove la nota 4 a pagina 6 del documento in consultazione chiarisce che *"...gli elementi indicati nel comma 2 dell'art. 3, che esplicitano più chiaramente alcune delle informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non finanziari di un'impresa...vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative alla luce dell'attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante."*

Sulle disposizioni regolamentari poste in consultazione, che attengono strettamente a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 ("Decreto") con riferimento ai poteri e coordinamento tra le Autorità, si osserva quanto di seguito riportato:

Art. 2 (Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)

"...i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate..."

- Qualora l'Ente di Interesse Pubblico Rilevante ("EIPR") sia "società figlia", di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) del decreto, di una "società madre europea", di cui all'articolo 1 comma 2 lettera e) del decreto, non ha l'obbligo di pubblicare la dichiarazione individuale se la società madre pubblica una dichiarazione non finanziaria consolidata. Laddove non specificato diversamente, si ritiene per estensione valido quanto previsto per il bilancio, ovvero che la pubblicazione deve essere disponibile almeno in lingua inglese e non anche nella lingua di riferimento dell'impresa di diritto italiano.

Art. 3 (Informazioni da fornire alla Consob)

Al comma 2 " Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto."

- nel prevedere la trasmissione "senza indugio" a CONSOB dei rilievi dell'organo di controllo, la bozza di regolamento introduce, in realtà, un nuovo onere a carico del collegio sindacale che, nel caso degli emittenti quotati, si aggiunge a quello previsto dall'art. 149 TUF, in quanto non tutte le eventuali violazioni all'osservanza del D.Lgs 245/2016 costituiscono sempre e necessariamente una grave irregolarità ex art. 149 TUF.
- A fronte dell'approccio graduale che Consob ha ritenuto di perseguire, almeno in una prima fase, si ritiene opportuno di limitare tale onere, anche in questo caso, alle sole gravi irregolarità: ciò potrebbe essere motivato dal fatto che l'organo di controllo, mosso da estrema prudenza, potrebbe altrimenti ritenersi tenuto ad un eccesso di segnalazioni.

Art. 4 (Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)

"Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce, in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria"

- La prescrizione prospettata a carico del Revisore pone di fatto un forte vincolo di contemporanea (o immediatamente conseguente) approvazione da parte dell'organo di gestione della Dichiarazione Non Finanziaria ("DNF") rispetto al bilancio, che rappresenterebbe un aggravio sia rispetto allo spirito della Direttiva, sia rispetto alle prescrizioni del Decreto per quegli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti ("EIPR") che intendano esercitare l'opzione – prevista dal Decreto stesso – di redigere la DNF come documento separato. Tale opzione consegue per lo più ad una esplicita scelta di continuità con la diffusione di informazioni non finanziarie già in essere tramite la redazione di specifici rapporti di sostenibilità che, per la loro stessa natura di documenti complessi e articolati, sono infatti normalmente caratterizzati da tempistiche di redazione assai meno stringenti rispetto a quelle del bilancio d'esercizio delle banche.

- Nell'ambito degli EIPR, gli intermediari bancari sono infatti soggetti alle tempistiche delle segnalazioni di vigilanza armonizzate a livello europeo che determinano una chiusura dei conti dell'esercizio estremamente precoce (42 giorni dalla reporting date) rispetto alla generalità delle società quotate. Per quanto fortemente auspicabile, la contemporaneità dell'approvazione delle informazioni non finanziarie con il documento di bilancio non risulta per le (grandi) banche facilmente ed immediatamente perseguibile, data la complessità della raccolta e dell'aggregazione dei dati, in presenza di perimetri di rendicontazione per lo più estesi. Tale contemporaneità non era stata peraltro prevista dalla Direttiva 2014/95/UE, che avrebbe di per sé consentito – nel caso di redazione della Dichiarazione non finanziaria tramite separato documento – la messa a disposizione di quest'ultimo addirittura "entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data di approvazione del bilancio".

- L'approccio proposto quanto ai compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio risulta analogo a quello già previsto a livello nazionale in materia di predisposizione e messa a disposizione del Revisore per le verifiche richieste dalla Direttiva 2013/34/UE e dall'art. 123 bis del TUF della Relazione sul Governo societario e assetti proprietari, anch'essi presentabili alternativamente come parte della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio oppure come relazione separata. Anche per tale documento è infatti previsto l'esplicito richiamo da parte del Revisore nell'opinione di bilancio.

In proposito si sottolinea tuttavia che la DNF, diversamente dalla Relazione sul governo societario, è dotata di apposita attestazione diversa – per espressa previsione del Decreto – dal giudizio di cui all'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche nel caso in cui la DNF sia ricompresa nella relazione sulla gestione.

Di conseguenza, si potrebbe ritenere che l'apposita attestazione possa di per sé rappresentare, quantomeno nel caso in cui l'apposita attestazione venga posta in carico al medesimo soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, l'avvenuta predisposizione della DNF, senza necessità di esplicita menzione nell'opinione di bilancio (non prevista dalla lettera del Decreto) consentendo così che i due documenti – se separati – possano essere soggetti a tempistiche approvative e di asseverazione non strettamente coincidenti, pur garantendo la contemporanea messa a disposizione del pubblico dei due documenti.

- Si ritiene in ogni caso che, conformemente alla lettera del decreto, la verifica in capo al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio possa intendersi limitata alla "avvenuta predisposizione" della DNF piuttosto che alla sua "avvenuta approvazione".